

LINEE GUIDA in merito alle procedure semplificate per operazioni di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006.

Si ricorda che le procedure semplificate, regolamentate dagli artt. 214-215 e 216 del D.Lgs. 152/2006 (i quali riprendono molti dei contenuti degli artt. 31-33 del D.Lgs. 22/1997), rappresentano una procedura alternativa all'autorizzazione ordinaria all'esercizio di una attività di recupero di rifiuti. Esse sostituiscono esclusivamente l'autorizzazione all'esercizio di una attività, prevista in via ordinaria dagli artt. 208-209-210-211 del Decreto Legislativo 152/2006. La Procedura abilita pertanto il soggetto ad effettuare le operazioni di recupero, ma non sostituisce altre autorizzazioni di natura edilizia, urbanistica o ambientale, che il soggetto deve acquisire separatamente. Le prescrizioni, le modalità operative ed i requisiti necessari per operare sono previste per i rifiuti pericolosi dal D.M.A. 12.06.2002, n° 161 e per i rifiuti non pericolosi dal D.M.A. 5.02.1998 così come modificato ed integrato in particolare dal D.M.A. 186/06.

L'attività per la quale è stata presentata alla Città Metropolitana di Genova comunicazione ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/2006 può essere iniziata se entro novanta giorni dalla presentazione della stessa non interviene un espresso divieto della Città Metropolitana stessa.

Tutto avviene quindi non già per espressa autorizzazione della Città Metropolitana, ma per il semplice maturarsi degli effetti della comunicazione previsti dalla legge, sulla base di quanto dichiarato dall'imprenditore nella comunicazione di inizio d'attività ed in mancanza di un preciso divieto dell'amministrazione competente.

Obiettivo di questa Amministrazione è comunque quello di effettuare la verifica d'ufficio circa la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa e di comunicarne gli esiti al soggetto che ha presentato la comunicazione di inizio attività entro i 90 gg dalla data di presentazione.

Per la presentazione della comunicazione di inizio attività è stata predisposta una modulistica che sarà disponibile presso l'Ufficio Suolo della Direzione Ambiente Ambiti Naturali e Trasporti e pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente.

Questa Città Metropolitana intende fornire alcune linee interpretative del quadro normativo in vigore per quanto concerne la disciplina delle operazioni di recupero di rifiuti attivabili a seguito di "procedura semplificata" ai sensi dell'art.216 del D.Lgs.152/2006, con particolare riferimento alle competenze delle Città Metropolitane.

Si raccomanda pertanto a chiunque intenda attivare una procedura in regime semplificato di leggere molto attentamente le indicazioni di seguito riportate:

1. La comunicazione di inizio attività deve essere corredata del prescritto pagamento dei diritti di iscrizione;
2. Si ricorda che il pagamento annuale va effettuato entro il 30 aprile di ogni anno, pena la sospensione dell'iscrizione e che l'esercizio delle operazioni di recupero senza il prescritto pagamento dei diritti di iscrizione equivale ad una gestione non autorizzata dell'attività;
3. Nel caso in cui si preveda che il quantitativo di rifiuti, effettivamente sottoposto a recupero nell'anno, superi la potenzialità massima d'impianto inizialmente dichiarata, il nuovo limite dovrà essere comunicato tempestivamente e comunque prima che il vecchio limite sia superato alla Città Metropolitana di Genova. Contestualmente, nel caso in cui la variazione

di potenzialità massima d'impianto comporti il passaggio del soggetto che effettua il recupero ad una classe superiore a quella per cui è stato iscritto, dovrà essere effettuato prima del superamento di tale limite quantitativo, un versamento integrativo di quello già effettuato per portare la quota versata di diritti d'iscrizione a quella prevista per la classe di effettiva appartenenza;

4. Nella causale di versamento andranno indicati la denominazione del richiedente, l'attività per la quale è stata effettuata la comunicazione e la relativa classe, infine la partita IVA o il codice fiscale. (Vedi esempio a piè di pagina).

Diritti d'iscrizione art. 216 D.Lgs. 152/06
Denominazione
.....
Sede dell'Attività
.....
Partita IVA o C.F.
.....
Numero di iscrizione

5. Benché le attività di recupero dei rifiuti possano iniziare decorsi novanta giorni dalla presentazione della Comunicazione di inizio attività, si ritiene che in presenza di una comunicazione di avvenuta verifica dei requisiti e presupposti da parte della Città Metropolitana prima della scadenza dei novanta giorni, il recupero possa iniziare a partire dalla data di tale comunicazione;
6. Una comunicazione infedele è improduttiva di effetti e, in qualsiasi momento la Città Metropolitana ne venga a conoscenza, ne comunica l'inefficacia all'interessato; in tal caso l'attività svolta è illecita;
7. Con la procedura semplificata di cui all'art. 216 può essere comunicato l'esercizio di una attività di sola messa in riserva per tutte le tipologie di rifiuti comprese negli allegati 1 e 2 del D.M. 5.2.1998, indipendentemente dalla esplicita previsione dell'attività di messa in riserva all'interno della singola scheda descrittiva dell'attività di recupero, purchè sia individuata, ai sensi dell'art.6 del D.M. 5.2.1998, la quantità massima di rifiuti nell'Allegato 4 dello stesso Decreto Ministeriale. Si propone un esempio: il soggetto che intende svolgere la sola attività di messa in riserva di una particolare tipologia di rifiuto recuperabile (e compresa fra quelle descritte nelle schede di cui all'allegato 1), deve verificare nell'allegato 4 se il paragrafo che identifica l'attività di recupero del rifiuto che interessa è presente nell'elenco che è posto in corrispondenza della voce "Messa in riserva"; tale attività è praticabile con le procedure semplificate nei limiti quantitativi riportati nella riga relativa;
8. Gli impianti mobili di recupero restano disciplinati esclusivamente dalla procedura di cui all'art.208 c.15 del d.lgs.152/2006, per cui le campagne di attività non possono essere autorizzate con il ricorso alle procedure semplificate di cui all'art. 216. Nel caso in cui l'impianto mobile venga installato definitivamente in un sito, non si può più parlare di un impianto mobile e occorrerà l'autorizzazione in forma ordinaria ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/06 (autorizzazione alle emissioni in atmosfera);
9. Nel caso in cui un impianto di gestione rifiuti sia dotato di autorizzazione ordinaria ai sensi dell'art. 208 e segg. le eventuali operazioni di recupero che si svolgono presso l'impianto possono essere ricomprese nella medesima autorizzazione. Tale opzione è preferibile. Nel

caso in cui vi siano motivazioni importanti che inducano alla coesistenza di regimi autorizzativi diversi nel medesimo insediamento le due gestioni devono risultare sia spazialmente che funzionalmente separate. Dovranno essere altrettanto separate le gestioni amministrative;

10. Nel caso in cui rispetto all'attività di recupero già avviata sulla base dell'art.216, venga richiesta una integrazione/modifica non sostanziale la decorrenza dei cinque anni per l'esercizio dell'intera attività resta vincolata alla comunicazione effettuata in origine;
11. I requisiti richiesti, dall'Allegato 5 del D.M. 5.2.1998 così come modificato dal D.M.A. 186/06, per lo stoccaggio di rifiuti in serbatoi si intendono necessari/riferiti per i/ai soli rifiuti liquidi;
12. La comunicazione va rinnovata ogni cinque anni. A questo proposito va tenuto presente che per la scadenza va considerata la data di presentazione della comunicazione, e non quella dell'atto di iscrizione, che potrebbe essere stato emesso anche qualche mese dopo. Al fine di consentire la continuazione dell'attività di recupero senza interruzioni, anche in assenza di un atto formale dell'Amministrazione, la domanda di rinnovo va presentata prima della scadenza. La mancata presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza comporta la cancellazione dell'attività di recupero, significando che la sua continuazione richiede una nuova comunicazione di inizio attività; al fine di facilitare le verifiche da parte dell'Ufficio competente il titolare dell'attività è invitato a far pervenire la richiesta di rinnovo almeno 90 giorni prima della scadenza;
13. Quando la normativa ne richiede l'effettuazione dovranno essere trasmesse a questa Amministrazione le risultanze dei test di cessione eseguiti.
14. Nei limiti di cui all'Allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 in relazione alla specifica destinazione d'uso prevista per la realizzazione del progetto di ripristino ambientale approvato, ai fini del rispetto di tali limiti, è obbligatorio eseguire le analisi su rifiuti provenienti da siti sottoposti a procedura di cui all'art. 242 del D.Lgs. 152/2006, su rifiuti provenienti da scavo e demolizione in aree produttive industriali e ogni qualvolta vi sia il rischio di potenziale contaminazione per presenza di strutture o sottoservizi per contenere o veicolare sostanze contaminanti (serbatoi, oleodotti, ecc.). Al di fuori di tali casi il produttore dei rifiuti è tenuto ad attestare l'assenza di contaminazione in base all'origine del rifiuto e alle considerazioni del pregresso uso dell'area e dei manufatti.
È invece sempre obbligatoria l'esecuzione del test di cessione, come indicato nell'Allegato 1) al D.M. del 5.2.98 e s.m.i., secondo le indicazioni di cui all'art. 9 dello stesso D.M..